



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene, all'art. 16, l'*“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”*;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- VISTA** la Comunicazione della Commissione 2016/C262/01 sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del suddetto trattato;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con Decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;
- VISTO** il Programma Operativo Nazionale *“Iniziativa Occupazione Giovani”* (PON IOG), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014 e con successive Decisioni C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017; C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018; C(2020) 1844 del 18 marzo 2020 e C(2020) 9116 del 10 dicembre 2020;
- VISTO** la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante il *“Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”*, con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e s.m.i., recante *“Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183”*, che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;
- VISTO** il decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 1993, n. 236, recante *“Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”*, che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;
- VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e s.m.i., recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, e, in particolare, gli articoli 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

- VISTO** il decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017, recante la definizione di “*lavoratori svantaggiati*” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 7 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 5 luglio 2021, che conferisce al dott. Raffaele Tangorra l'incarico di Commissario straordinario dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito ANPAL), al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Agenzia e far seguito a quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto “sostegni bis”), che dettaglia il nuovo assetto della dirigenza dell'ANPAL e la gestione commissariale provvisoria e che modifica quanto statuito con il decreto legislativo n. 150 del 2015, con il quale è stata istituita l'Agenzia;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1060/2021 (RDC) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTO** l'Accordo di Partenariato Italia con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2021-2027, adottato con decisione della Commissione Europea C(2022) n. 4787 final del 15 luglio 2022, che individua il Programma Operativo Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE+;
- VISTO** il Programma Nazionale FSE+ “*Giovani, Donne e Lavoro*” (di seguito “PN GDL”), approvato con decisione della Commissione Europea C(2022) n. 9030 del 1°12.2022;
- VISTO** il decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, recante “*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, in particolare, l'articolo 27, comma 1, “Incentivi all'occupazione giovanile”;
- VISTO** il comma 5-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge del 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nel quale è previsto che la copertura degli oneri per il predetto incentivo

è assicurata per 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e per 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure dei citati Programmi a titolarità ANPAL;

CONSIDERATO che l'intervento si configura come operazione soggetta a esecuzione scaglionata nell'arco di due periodi di programmazione avendo le seguenti caratteristiche: sono identificabili due fasi dal punto di vista finanziario, il costo totale di entrambe le fasi dell'operazione è superiore a 5 milioni di euro, la seconda fase dell'operazione è ammissibile al cofinanziamento da parte dell'FSE+ nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027 e conforme a tutte le norme applicabili del periodo di programmazione 2021-2027;

CONSIDERATO che il comma 5-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge del 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede inoltre che con decreto adottato da ANPAL si provveda alla ripartizione tra le regioni delle risorse destinate all'incentivo;

Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

DECRETA

Articolo 1

Incentivo NEET

- 1 In attuazione dell'articolo 27 del decreto – legge del 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è riconosciuto, nei limiti delle risorse previste dall'articolo 3, un incentivo ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, assumono giovani che, alla data dell'assunzione, presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
 - b) non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
 - c) siano registrati al PON IOG.
- 2 L'incentivo di cui al comma 1 è pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

- 3 Nelle ipotesi di cumulo dell'incentivo con altre misure, l'incentivo è riconosciuto nei limiti del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
- 4 L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante. L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e intermittenti.
- 5 L'incentivo è riconoscibile anche in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale.
- 6 L'incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. In ogni caso, considerato il termine ultimo del 31 dicembre 2023 per le assunzioni incentivate e la durata massima di 12 mesi dell'incentivo, il medesimo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025.
- 7 La gestione della misura è affidata all'INPS in qualità di Organismo Intermedio dei Programmi di cui all'articolo 3.

Articolo 2

Modalità di registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

1. La registrazione al programma avviene con l'adesione alla "Garanzia Giovani" tramite il portale MyANPAL oppure, in alternativa, tramite i portali regionali "Garanzia Giovani".
2. Nei casi in cui i destinatari abbiano un Patto di servizio nell'ambito del Programma "Garanzia di Occupazione per il Lavoratori" (di seguito, GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo, tale Patto di servizio GOL vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Per l'attuazione dell'incentivo è impegnato l'importo complessivo di 85.700.000,00 euro, di cui:
 - a) 24.400.000,00 euro per il 2023 a valere sul PON IOG 2014-2020;
 - b) 61.300.000,00 euro per il 2024 a valere sul PN GDL 2021-2027;
2. Le risorse stanziare sono ripartite per regione sulla base della stima INPS dei relativi fabbisogni, come indicato nella tabella di seguito riportata:

Regione	Risorse PON IOG conferite all'incentivo NEET	Risorse PN GDL conferite all'incentivo NEET	Totale risorse conferite all'incentivo NEET
ABRUZZO	473.000	1.168.000	1.641.000
BASILICATA	168.000	417.000	585.000
CALABRIA	482.000	1.196.000	1.678.000
CAMPANIA	2.156.000	5.345.000	7.501.000
EMILIA ROMAGNA	1.883.000	4.669.000	6.552.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	455.000	1.127.000	1.582.000
LAZIO	1.949.000	4.833.000	6.782.000
LIGURIA	341.000	846.000	1.187.000
LOMBARDIA	6.903.000	17.116.000	24.019.000
MARCHE	531.000	1.318.000	1.849.000
MOLISE	89.000	221.000	310.000
PIEMONTE	1.729.000	4.286.000	6.015.000
Pr. Aut. BOLZANO	-	803.000	803.000
Pr. Aut. TRENTO	295.000	731.000	1.026.000
PUGLIA	1.193.000	2.958.000	4.151.000
SARDEGNA	505.000	1.253.000	1.758.000
SICILIA	1.451.000	3.597.000	5.048.000
TOSCANA	1.202.000	2.980.000	4.182.000
UMBRIA	228.000	566.000	794.000
VALLE D'AOSTA	41.000	102.000	143.000
VENETO	2.326.000	5.768.000	8.094.000
TOTALE	24.400.000	61.300.000	85.700.000

- 8 Le spese relative agli incentivi spettanti in relazione alle assunzioni effettuate con sede di lavoro ricadente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano saranno poste integralmente a carico del PN "Giovani, donne e lavoro".
- 9 Al fine di valutare il rispetto dei limiti di spesa, per ciascuna istanza presentata ammessa, l'INPS prenota, sulla base della disponibilità finanziaria sopra esposta, una somma pari all'importo complessivo spettante al datore di lavoro, per 12 mensilità.
- 10 All'approssimarsi dei limiti di spesa di cui al comma 1, e nei casi in cui il fabbisogno risultasse prospetticamente superiore ai suddetti limiti, l'INPS comunica l'aggiornamento degli importi stimati necessari alla copertura di detto fabbisogno, ripartiti per regione, ad ANPAL, la quale potrà valutare l'opportunità di rimodulare gli importi assegnati a ciascuna categoria di regione per favorire il pieno utilizzo delle risorse.
- 11 Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse, anche in vista della chiusura della Programmazione FSE 2014 – 2020, e coerentemente con gli obiettivi di avanzamento

fisico e finanziario dei Programmi, l'Agenzia si riserva altresì la possibilità di incrementare gli importi stanziati per l'incentivo di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Fruizione dell'incentivo in conformità della disciplina di cui al Regolamento UE n. 651/2014

1. L'incentivo può essere fruito qualora l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. L'incentivo è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
3. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 1, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
 - b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, 16 novembre 2022, n. 327, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La disciplina dei rapporti tra l'ANPAL e l'INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita con convenzione.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL www.anpal.gov.it.

Raffaele Tangorra
*(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005)*